



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 77 del 27/08/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PERIODO 2023-2025.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette** del mese di **agosto** alle ore **11:00** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Assente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PERIODO 2023-2025.

La GIUNTA COMUNALE:

Vista la deliberazione di G.C. n. 77 del 13/07/2019 ad oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa e convenzione con l'agenzia delle entrate per la gestione dello sportello catastale";

Vista la nota acquisita al prot. n. 6388 in data 09/08/2022 pervenuta dall'Agenzia delle Entrate di Mantova ad oggetto: "Rinnovo convenzione sportello catastale";

Dato atto che per il rinnovo è necessario approvare il protocollo d'intesa e la convenzione (triennio 2023/25) al fine di dare continuità al servizio di sportello catastale decentrato,

Considerato che l'agenzia delle Entrate ha richiesto altresì il certificato di vigenza del deposito cauzionale;

Esaminata la bozza di protocollo di intesa, composta da n.11 articoli e la bozza di convenzione speciale, composta da n.8 articoli e ritenute pienamente rispondenti alle esigenze di questo Comune e meritevoli di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 - n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

- **di approvare**, per i motivi indicati in premessa, il protocollo d'intesa fra il Comune di Dosolo e l'Agenzia delle Entrate di Mantova relativa all'attivazione in modalità autogestita dell'attività dello sportello catastale decentrato, protocollo composto da n.11 articoli, che si allega al presente atto (allegato A) e si richiama a farne parte integrante e sostanziale.

- **di approvare** la convenzione speciale tra questo Comune e l'Agenzia delle Entrate di Mantova per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991, composta da n.8 articoli, che si allega al presente atto (allegato B) e si richiama a farne parte integrante e sostanziale;

di trasmettere all'Agenzia delle entrate certificato di vigenza del deposito cauzionale.

Successivamente con voti favorevoli unanimi

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **25** del **27.08.2022**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE e

PER [L'ATTIVAZIONE / LA PROSECUZIONE] IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELLO
SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO
CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI , IN VIA N.

L'anno , il giorno , del mese di , tra l'Agenzia delle Entrate, rappresentata da , nella sua qualità di Direttore [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale-Territorio] di ed [il Comune / l'Unione dei Comuni] di (di seguito "Ente Locale"), rappresentato/a da , nella sua qualità di , delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione n. in data / / esecutiva ai sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. l'art. 9, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha istituito un sistema d'interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
2. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
3. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, ha introdotto norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;
5. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
6. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dall'1 ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali sono soggette al pagamento dei predetti tributi, che devono, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

7. l'Ente locale [ha chiesto l'attivazione di uno / intende mantenere attivo lo] Sportello Catastale Decentrato per i servizi catastali di consultazione e, con delibera n. [] del []/[]/[], ha espresso formale intenzione di sottoscrivere, con l'Agenzia delle Entrate, il presente Protocollo d'intesa e la Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;
8. l'Ente locale mette a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
9. la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha autorizzato in data []/[]/[] la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale;
10. [Il presente atto ha efficacia dal []/[]/[], sostituendo da tale data il precedente Protocollo d'intesa del []/[]/[].]

CONSIDERATO INFINE CHE

ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Locale si stipula il presente Protocollo d'intesa per [l'attivazione / la prosecuzione] del servizio di visura al pubblico presso lo Sportello Catastale Decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), stipulata contestualmente al presente Protocollo.

Articolo 1 Gestione

1. Lo sportello sarà gestito dal personale dell'Ente locale, il quale potrà richiedere all'Agenzia delle Entrate supporto per la relativa formazione.
2. L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio dello sportello per particolari esigenze.

Articolo 2 Servizio

1. Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile*, è predisposto dall'Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul sito della stessa.

Articolo 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

1. L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della Convenzione speciale, e li riversa [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale - Territorio] di [] dell'Agenzia delle Entrate sul conto corrente dalla stessa indicato.
2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione per l'intera durata della stessa ed i duecentoquaranta giorni successivi, l'Ente locale costituisce apposita cauzione, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Articolo 4

Attrezzature

1. L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

Articolo 5

"Responsabile del collegamento" ed Addetti

1. Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate avverrà mediante piattaforma SISTER.
2. L'Ente locale, con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dell'Ente stesso, nomina il "*Responsabile della gestione del collegamento*", dipendente dell'Ente locale contraente.
3. Il "*Responsabile*" può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato come nella nota di autorizzazione alla stipula, nonché procedere alla loro disattivazione.

Articolo 6

Documentazione

1. Al fine di procedere all'abilitazione del "*Responsabile della gestione del collegamento*" alla piattaforma *SISTER*, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate, a mezzo di posta elettronica certificata, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento d'identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritte dallo stesso.
2. Ogni qualvolta sarà effettuato l'abilitazione o la disattivazione di un utente, sarà cura del "*Responsabile della gestione del collegamento*" inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare e, per conoscenza, alla Direzione Regionale ed [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale - Territorio].

3. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegare alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti d'identità, dei codici fiscali e le informative sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "Responsabile", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

Articolo 7 **Monitoraggio**

1. Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale - Territorio], dal relativo agente contabile e dal "Responsabile della gestione del collegamento", da trasmettere alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ed alla Direzione Regionale, competente per territorio.
2. In tale occasione, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della quantificazione dell'importo della cauzione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della garanzia, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 8 **Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell'interessato e/o di eventuali cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell'interessato.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [] assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito "Regolamento"), come meglio dettagliato nell'articolo seguente, avente ad oggetto la "Designazione del Responsabile del trattamento".
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "*Codice*") come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. Le Parti s'impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione di esso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - a) per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
 - b) per il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [redacted], il sig. [redacted], il cui dato di contatto è: [redacted]@ [redacted].
13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all'altra Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

Articolo 9

Designazione del Responsabile del trattamento

1. Il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di [redacted] è designato dall'Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Protocollo.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Protocollo.
6. Il Responsabile s'impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo.
7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
8. Il Responsabile s'impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell'utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e *best practice*, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,...).

Articolo 11

Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale avranno durata fino al 31 dicembre del [REDACTED].
2. Il tacito rinnovo è escluso.

Letto, approvato e sottoscritto


[REDACTED], [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale



(Firmato digitalmente)

Per 

Il 



(Firmato digitalmente)

CONVENZIONE SPECIALE

PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELLO
SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30 LUGLIO 1991, N. 305

TRA

l'Agenzia delle Entrate, rappresentata dal Direttore della [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale-Territorio] di [redacted], di seguito denominata anche "Agenzia"

E

[il Comune / l'Unione dei Comuni] di [redacted], provincia di [redacted], rappresentato/a da [redacted], nel seguito denominato anche "Ente Locale",

PREMESSO CHE

1. sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005 è stato pubblicato il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con il quale è stato approvato lo schema di Convenzione Speciale, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, la quale dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. in data [redacted]/[redacted]/[redacted] l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno Sportello Catastale Decentrato;
4. gli Sportelli Catastali Decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1991, n. 305;
5. l'Ente Locale, con nota del [redacted]/[redacted]/[redacted] ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente Convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

1. L'Ente Locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

2. Per la consultazione dei dati catastali l'Ente Locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.
3. Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente Convenzione è competente [la Direzione Provinciale / l'Ufficio Provinciale-Territorio] di [redacted] dell'Agenzia delle Entrate.
4. L'Ente Locale sostiene gli oneri, sia d'impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Articolo 2

1. L'Ente Locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, mediante versamento [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale-Territorio] di [redacted] dell'Agenzia delle Entrate sul C/C postale dalla stessa indicato.
2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve aver costituito apposita cauzione, con le modalità previste dall'articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'importo determinato ai sensi dell'Articolo 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.
3. La nota d'addebito, emessa [dalla Direzione Provinciale / dall'Ufficio Provinciale-Territorio] competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.
4. Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'Ente Locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'Ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.
5. L'Ente Locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.
6. I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).
7. In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

8. Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l’Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.
9. Nel caso questa sia insufficiente l’Ente Locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all’Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della nota con la quale [la Direzione Provinciale / l’Ufficio Provinciale-Territorio] competente avrà notificato il conguaglio a debito.
10. Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l’Ente Locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente Convenzione.

Articolo 3

1. L’Agenzia può revocare, limitare o sospendere l’autorizzazione, per motivi d’interesse pubblico o qualora l’ente locale non adempia agli obblighi assunti con il presente atto.
2. La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all’ente locale, mediante posta elettronica certificata.

Articolo 4

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell’interessato e/o di eventuali cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell’interessato.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / l’Unione dei Comuni] di [] assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito “Regolamento”), come meglio dettagliato nell’articolo seguente, avente ad oggetto la “Designazione del Responsabile del trattamento”.

3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “*Codice*”) come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
6. Le Parti s’impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione di esso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

11. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - a) per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
 - b) per il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____, il sig. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____.
13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all'altra Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

Articolo 5

1. Il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____ è designato dall'Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Protocollo.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo.

5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Protocollo.
6. Il Responsabile s'impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo.
7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
8. Il Responsabile s'impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell'utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e *best practice*, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

19. L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate.
20. L'Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Articolo 6

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 7

1. L'Ente Locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Articolo 8


1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre .
2. Il tacito rinnovo è escluso.
3. Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con posta elettronica certificata all'indirizzo *agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it*.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l' Agenzia delle Entrate
Il Direttore Provinciale



(Firmato digitalmente) Per  /


Il 



(Firmato digitalmente)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 391
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PERIODO 2023-2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/08/2022

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 391
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PERIODO 2023-2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 16/08/2022

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 27/08/2022

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PERIODO 2023-2025.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/09/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 27/08/2022

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - PERIODO 2023-2025.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 03/09/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 24/09/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)